

Ordinanza
sul sistema informatizzato di gestione e indice
informatizzato delle persone e dei fascicoli
dell'Ufficio federale di polizia
(Ordinanza IPAS)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina, per il sistema informatizzato IPAS, ai sensi degli articoli 12, 14 e 18 LSIP:

- a. l'autorità responsabile e la vigilanza;
- b. la struttura e il contenuto;
- c. i diritti d'accesso e il trattamento di dati;
- d. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

² Il sistema d'informazione IPAS è composto dai seguenti sottosistemi:

- a. il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all'articolo 12 LSIP;
- b. il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse di cui all'articolo 14 LSIP;
- c. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all'articolo 18 LSIP.

Art. 2 Autorità responsabile e vigilanza

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile dell'IPAS. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati nell'IPAS.

² Fedpol nomina un servizio di controllo. Tale servizio gestisce i diritti d'accesso all'IPAS secondo la matrice d'accesso di cui all'allegato 2, vigila sulla cancellazione

automatica dei dati ed effettua controlli dei dati. Il servizio di controllo è responsabile del rispetto, da parte degli utenti, dell'ordinanza, dei suoi allegati e del regolamento sul trattamento dei dati.

³ Il fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia fornisce i mezzi informatici necessari alla gestione di IPAS.

Sezione 2: Struttura e contenuto dell'IPAS

Art. 3 Struttura dell'IPAS

¹ L'IPAS contiene le seguenti categorie:

- a. «Interpol»;
- b. «Europol»;
- c. «NSIS»;
- d. «AFIS-DNA»;
- e. «Ricerca di persone scomparse»;
- f. «Documenti d'identità».

² Ogni categoria si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- a. «Dati di base», in cui sono registrati dati relativi a persone fisiche, persone giuridiche e oggetti;
- b. «Fascicoli», in cui sono registrati l'ubicazione dei fascicoli cartacei, i diritti d'accesso ai fascicoli e le indicazioni relative al prestito;
- c. «Pratiche», in cui sono registrati la categoria secondo l'articolo 4 capoverso 1 cui appartengono i fascicoli, il loro stato d'avanzamento nonché dati sulla persona incaricata del fascicolo;
- d. «Contenuto», in cui sono registrati i dati più dettagliati sugli antecedenti riguardanti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli oggetti;
- e. «Gestione delle pratiche e degli atti», funzione di gestione delle pratiche e degli atti.

Art. 4 Dati trattati in IPAS

¹ L'IPAS contiene i seguenti dati e documenti:

- a. categoria «Interpol»: dati e documenti relativi a persone annunciate alla Polizia giudiziaria federale (PGF) come presunti autori di reati, parti lese o persone informate sui fatti, nell'ambito d'inchieste di polizia giudiziaria che non sono sottoposte alla giurisdizione federale o di attività di polizia finalizzate alla prevenzione, condotte da autorità di perseguimento penale o di polizia svizzere o estere;
- b. categoria «Europol»: dati trasmessi nell'ambito della cooperazione con Europol;

- c. categoria «NSIS»: dati trasmessi all'ufficio SIRENE in relazione a una segnalazione in N-SIS;
- d. categoria «AFIS-DNA»: dati e documenti relativi a persone di cui gli elementi segnaletici sono stati oggetto di un rilevamento e di un esame minuzioso da parte delle autorità di polizia svizzere o estere o del Corpo delle guardie di confine e che sono stato notificati a fedpol per confronto dei dati;
- e. categoria «Ricerca di persone scomparse»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali autorità svizzere o estere, privati, istituzioni o organizzazioni internazionali hanno inoltrato una domanda al servizio di ricerca delle persone scomparse di fedpol;
- f. categoria «Documenti d'identità»: dati e documenti relativi a persone in merito alle quali fedpol ha aperto un fascicolo nell'ambito dell'applicazione della legislazione sui documenti d'identità.

² I dati e i documenti che rientrano in più categorie secondo l'articolo 3 capoverso 1 sono trattati in ciascuna categoria di dati corrispondente.

³ I dati specifici sono elencati nell'allegato 1.

Art. 5 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

¹ Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol serve a facilitare la gestione dei documenti e dei fascicoli relativi a pratiche concernenti persone fisiche, persone giuridiche od oggetti, eccetto i documenti e le iscrizioni relativi ai casi trattati nel sistema nazionale di indagine.²

² Esso può contenere tutte le comunicazioni, segnatamente le comunicazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica, le lettere e le comunicazioni via telefax indirizzati a fedpol o provenienti da quest'ultimo. Contiene in particolare le comunicazioni scambiate nel quadro della cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

³ Esso dà accesso:

- a. ai documenti specifici informatizzati, sotto forma di testo o di immagine, che si riferiscono a pratiche trattate da fedpol;
- b. ai dati relativi alla trasmissione e allo stato dell'elaborazione dei documenti e dei fascicoli nonché a eventuali ricerche effettuate nei sistemi d'informazione accessibili a fedpol; e
- c. all'ubicazione dei fascicoli e alle indicazioni relative al prestito.

⁴ I dati trattati nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol possono essere indicizzati per persona, oggetto o evento e connessi alle altre sottocategorie o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. I dati che sono connessi ad altre sottocategorie o a un altro sistema d'informazione sottostanno alle regole di trattamento e alle restrizioni d'accesso applicabili a questi ultimi.

² Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 2 dell'O del 16 ago. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 464).

Sezione 3: Diritti d'accesso e trattamento dei dati

Art. 6 Servizi con diritto d'accesso

¹ I collaboratori di fedpol possono consultare l'IPAS online se per adempiere i loro compiti legali hanno bisogno di dati registrati nel sistema.

² I diritti d'accesso sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 7 Trasmissione di dati

¹ Fedpol può, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell'IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali:³

- a. le autorità di polizia o di perseguimento penale federali, cantonali ed estere;
- b. gli uffici centrali nazionali Interpol e la segreteria generale di Interpol;
- c.⁴ i servizi della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione e per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 2014⁶ sulla cittadinanza;
- d. Europol;
- e. i servizi competenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini⁷;
- f. le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio dei visti;
- g.⁸ il Servizio delle attività informative della Confederazione, nel quadro delle sue attività secondo la LMSI;
- h.⁹ il Servizio del casellario giudiziale dell'Ufficio federale di giustizia per l'identificazione di persone registrate nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA qualora si sospetti un errore nel collegamento dei dati;
- i.¹⁰ i servizi centrali di coordinamento dei Cantoni per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA ai sensi degli arti-

³ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 16 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2577).

⁵ RS **142.20**

⁶ RS **141.0**

⁷ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589).

⁸ Introdotta dall'all. 4 n. II 16 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

⁹ Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU **2014** 163). Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 14 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU **2022** 698).

¹⁰ Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 163).

coli 16–19 della legge del 20 giugno 2003¹¹ sui profili del DNA, nonché per cancellare i dati segnaletici di natura biometrica ai sensi degli articoli 17–21 dell’ordinanza del 6 dicembre 2013¹² sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

² Sono fatte salve le disposizioni legali che disciplinano il trattamento di dati segnaletici, dati provenienti da Interpol, Europol, N-SIS, nonché dati sulla ricerca di persone scomparse e documenti d’identità.¹³

Art. 8 Ulteriori disposizioni sulla trasmissione dei dati

¹ Al momento della comunicazione dei dati registrati nell’IPAS, si devono rispettare i divieti inerenti all’utilizzazione. Fedpol può comunicare alle autorità estere di cui all’articolo 7 dati relativi ai richiedenti l’asilo, ai rifugiati o alle persone provvisoriamente ammesse solo previa consultazione dell’Ufficio federale competente.

² Fedpol rifiuta di trasmettere dati registrati nell’IPAS se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati. I dati che non sono destinati a essere comunicati sono segnalati come tali nell’IPAS.

³ Al momento di qualsiasi trasmissione di dati registrati nell’IPAS, il destinatario deve essere informato sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati. Egli può impiegarli esclusivamente allo scopo per cui tali dati gli sono stati trasmessi. Deve essere avvertito delle restrizioni d’impiego e del fatto che fedpol si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che sarà stato fatto di questi dati.

⁴ La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati nell’IPAS.

⁵ Fedpol disciplina le modalità dettagliate della trasmissione nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 2.

Art. 9 Durata di conservazione dei dati

¹ I dati registrati nell’IPAS che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memorizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (O del 6 dic. 2013¹⁴ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (O del 3 dic. 2004¹⁵ sui profili del DNA) sono cancellati contemporaneamente ai dati corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione.¹⁶

^{1bis} Sono escluse dalla cancellazione ai sensi del capoverso 1 le pratiche «hit» di cui all’allegato 1. Esse restano memorizzate finché nell’IPAS figura almeno una pratica con il numero di controllo del processo delle categorie «AFIS» o «DNA». Dopo la

¹¹ RS 363

¹² RS 361.3

¹³ Introdotto dall’all. 4 n. II 16 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

¹⁴ RS 361.3

¹⁵ RS 363.1

¹⁶ Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

cancellazione degli ultimi dati ancora rimasti delle categorie «AFIS» o «DNA», la pratica «hit» resta memorizzata nell'IPAS per una durata massima di cinque anni.¹⁷

² Al momento della cancellazione dei profili del DNA sono cancellati anche tutti gli altri dati conservati nell'IPAS relativi alla persona in questione, se non vi è altro materiale segnaletico che si riferisca alla stessa persona. Se gli altri dati conservati in IPAS non possono essere cancellati, la nota riguardante l'esistenza di un profilo del DNA nell'IPAS è cancellata contemporaneamente al profilo del DNA.

³ Il numero di controllo del processo è cancellato quando la Confederazione non conserva più alcun dato segnaletico sulla persona in questione.

⁴ I dati delle categorie «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d'identità» sono cancellati 50 anni dopo la prima registrazione. I dati della categoria «Ricerca di persone scomparse» possono essere conservati finché le persone interessate non sono state ritrovate, ma al massimo fino al compimento del novantanovesimo anno di età.

⁵ I dati della categoria «Interpol» sono cancellati dopo dieci anni.

⁶ I dati della categoria «Europol» sono cancellati conformemente all'articolo 9 paragrafo 8 dell'Accordo del 24 settembre 2004¹⁸ tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

⁷ I dati della categoria «NSIS» trasmessi come informazioni supplementari nell'ambito della cooperazione con altri Stati Schengen sono cancellati conformemente all'articolo 45 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008¹⁹.

⁸ I dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti che non sono in correlazione con altre categorie sono cancellati dopo tre anni.

Art. 9a²⁰ Verbalizzazione delle cancellazioni

I verbali delle cancellazioni sono conservati per un anno, a partire dal momento della cancellazione dei dati, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. I verbali sono accessibili esclusivamente al consulente per la protezione dei dati dell'Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

¹⁷ Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 163).

¹⁸ RS **0.362.2**

¹⁹ [RU **2008** 2229, 4943 n. I 21, 6305 all. n. 17; **2009** 6937 all. 4 n. II 18. RU **2013** 855 art. 57]. Vedi ora l'O dell'8 mar. 2013 (RS **362.0**).

²⁰ Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU **2014** 163). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 43 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

Art. 10²¹ Archiviazione

La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020²² sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 26 giugno 1998²³ sull'archiviazione.

Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza dei dati**Art. 11** Diritti delle persone interessate

Il diritto d'accesso, il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD²⁴. Per i dati comunicati da Interpol è fatto salvo l'articolo 13 dell'ordinanza del 1° dicembre 1986²⁵ sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna. Per i dati comunicati da Europol è fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 5 dell'Accordo del 24 settembre 2004²⁶ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. Per i dati che hanno una correlazione con una segnalazione in N-SIS è fatto salvo l'articolo 49 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008²⁷. Per le iscrizioni nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di dati che rientrano nella competenza della PGF è fatto salvo l'articolo 8 LSIP.

Art. 12²⁸ Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è garantita:

- a.²⁹ dall'ordinanza del 31 agosto 2022³⁰ sulla protezione dei dati;
- b.³¹ dall'ordinanza dell'8 novembre 2023³² sulla sicurezza delle informazioni.

21 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 43 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

22 RS **235.1**

23 RS **152.1**

24 RS **235.1**

25 [RU **1986** 2318, **1987** 279, **1992** 1618 all. n. 5, **1993** 1962 art. 36 n. 7, **1996** 3097, **1998** 1561, **2001** 3316, **2005** 1351, **2008** 4943 I 11, **2012** 6731 all. n. 6. RU **2013** 2201 art. 18]. Vedi ora l'art. 16 dell'O Interpol del 21 giu. 2013 (RS **366.1**).

26 RS **0.362.2**

27 [RU **2008** 2229, 4943 n. I 21, 6305 all. n. 17; **2009** 6937 all. 4 n. II 18. RU **2013** 855 art. 57]. Vedi ora l'O dell'8 mar. 2013 (RS **362.0**).

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

29 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 43 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

30 RS **235.11**

31 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 19 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

32 RS **128.1**

Art. 13 Verbalizzazione

Ogni trattamento di dati nell'IPAS è verbalizzato. I verbali devono essere conservati per un anno. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.³³

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 14** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza IPAS del 21 novembre 2001³⁴ è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

³³ Nuovo testo del per. giusta l'all. 2 n. II 43 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

³⁴ [RU 2002 111, 2004 4813 all. n.10, 2006 945]

Allegato 1
(art. 4 cpv. 3)

Catalogo dei dati

IPAS

(Categorie «AFIS-DNA», «Interpol», «Europol», «NSIS», «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d'identità»)

Sottocategoria «Dati di base» relativa alle persone fisiche

1. Numero
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita
5. Sesso
6. Cittadinanza
7. Indirizzo
8. Luogo di nascita e Paese di nascita
9. Luogo d'origine
10. Nome dei genitori
11. Stato civile
12. Lingua madre
13. Documenti d'identità
14. Nomi controllati/identità accertata
15. Data del decesso
16. Connotati
(segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
17. Pseudonimi e caratteristiche
18. Identità o non identità con un'altra persona dallo stesso nome registrata nel sistema
19. Persone che vivono nella stessa economia domestica

Sottocategoria «Dati di base» relativa alle persone giuridiche

1. Numero
2. Nome
3. Sede
4. Cittadinanza

5. Forma giuridica
6. Informazioni del registro di commercio
7. Nome dei membri e degli organi direttivi
8. Indirizzo
9. Altri nomi e caratteristiche
10. Identità o non identità con un'altra persona dallo stesso nome registrata nel sistema

Sottocategoria «Dati di base» relativa agli oggetti

1. Numero
2. Nome dell'oggetto
3. Descrizione
4. Dati relativi all'evento (data/orario dalle ... alle ...)
5. Paese di provenienza dell'oggetto o Paese in cui si è verificato l'evento
6. Tipo di oggetto o di evento
7. Indirizzo
8. Identità o non identità con un altro oggetto dallo stesso nome registrato nel sistema

Sottocategoria «Fascicoli» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti

1. Numero
2. Collaboratore che ha aperto il fascicolo
3. Ubicazione abituale (centro di documentazione)
4. Ubicazione attuale (nome di chi l'ha preso in prestito)
5. Numero del volume o del sottofascicolo
6. Informazioni sui dati di base riguardanti il fascicolo
7. Data dei documenti del fascicolo
8. Osservazioni

Sottocategoria «Pratiche» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti

1. Numero
2. Tipo (entrata/uscita, autorità emittente o destinatario)
3. Data della pratica
4. Data di registrazione e collaboratore responsabile

5. Autorità responsabile dell'identificazione
6. Motivo dell'annuncio/motivo per cui la persona è stata segnalata
7. Data dell'annuncio/dell'identificazione
8. Luogo dell'annuncio/dell'identificazione
9. Priorità
10. Termine
11. Riferimento
12. Categoria
13. Stato di avanzamento della pratica (fase)
14. Data della fase
15. Collaboratore incaricato della fase
16. Numero del documento
17. Testo della fase

Sottocategoria «Contenuti» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti

1. Numero del controllo del processo (impronte digitali e/o DNA)
2. Esistenza di un profilo di DNA in CODIS
3. Tipo (informazioni sulle fotografie, le impronte digitali e i profili di DNA disponibili)
4. Osservazioni (domande e risposte inerenti alla pratica)
5. «Hit» (confronti effettuati, risultato)
6. Misure³⁵
7. Osservazioni (testo libero di 600 caratteri con antecedenti e fattispecie relativi alla persona o all'oggetto)³⁶
8. Ulteriori osservazioni

Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

1. Operazione (nome, descrizione dell'operazione; data e nome d'utente)
2. Fascicolo (numero, genere, categoria e descrizione del fascicolo; data d'esecuzione, osservazioni e nome d'utente)

³⁵ I campi di dati di cui ai n. 1-6 sono utilizzati solo per la categoria «AFIS-DNA».

³⁶ Il campo di dati di cui al n. 7 è utilizzato solo per le categorie «Interpol», «Ricerca di persone scomparse» e «Documenti d'identità».

3. Comunicazione (numero, tipo e genere di comunicazione; collegamento con il sistema principale o con un altro sistema d'informazione; data, ora e autore della registrazione; data e luogo d'entrata/uscita; mittente/destinatario; descrizione sommaria della comunicazione; termine; utente e data d'esecuzione)
4. Attribuzione della comunicazione (destinatari per il trattamento, termine per il trattamento, indicazioni in merito ai lavori effettuati)
5. Documenti (numero, titolo e tipo di documenti, ubicazione, beneficiari di un prestito, data del prestito)
6. Persone fisiche (identità completa, verifica dell'identità, nome dei genitori, stato civile, indirizzo, luogo di nascita, pseudonimi, persone che vivono nella stessa economia domestica)
7. Persone giuridiche (nome, forma giuridica, verifica dell'identità, indirizzo)
8. Veicoli (tipo, genere, marca, Paese, numero di targa, descrizione del veicolo, indicazioni relative al proprietario)
9. Oggetti (numero, tipo, osservazioni)

Allegato 2³⁷
(art. 6 cpv. 2)

Diritti d’accesso a IPAS

G = Get (visualizzare)

A = Add (visualizzare, introdurre dati, modificare e cancellare i dati registrati dall’unità amministrativa)

Servizi

	AFIS-DNA				INTERPOL				EUROPOL				NSIS				RICERCA SCOM-PARSI				DOC. D’IDENTITÀ				GPA
	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	
Divisione Sistemi nazionali di polizia	G		G		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	
Divisione AFIS-DNA	A	A	A	A	A	G	G	G	A	G	G	G	A	G	G	G	A	G	G		A	G	G	A	
Sezione Documenti d’identità e ricerca di persone scomparse	G				A	G	G		A	G	G		A	G	G		A	A	A	A	A	A	A	A	
Uffici centrali Esplosivi e Armi	G				G				G				G				G				G			–	
Settore Tifoseria violenta	G				G				G				G				G				G			–	

³⁷ Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 16 dell’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU **2009** 6937). Aggiornato dall’all. n. 8 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (RU **2012** 6731) e dall’all. 2 n. 7 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplosive, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 353).

Polizia giudiziaria federale

	AFIS-DNA				INTERPOL				EUROPOL				NSIS				RICERCA SCOMPARI				DOC. D'IDENTITÀ				GPA	
	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO		
PGF	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		G	G	G		A	
Servizio di protezione dei testimoni	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		G	G	G		G	
Divisione Coordinazione	G	G	G	G	A	A	A	A	A	G	G	G	A	G	G	G	A	G	G		A	G	G		A	
Commissariato Controllo JANUS & IPAS	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		G	G	G		A	
Controllo IPAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A

Cooperazione internazionale di polizia

	AFIS-DNA				INTERPOL				EUROPOL				NSIS				RICERCA SCOMPARI				DOC. D'IDENTITÀ				GPA
	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	
Divisione Interventi e ricerche	G	G	G	G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G		A	G	G		A
Divisione Cooperazione operativa di polizia	G	G	G	G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G		A	G	G		A

Stato maggiore

	AFIS-DNA	INTERPOL	EUROPOL	NSIS	RICERCA SCOM-PARSI	DOC. D'IDENTITÀ	GPA
	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	
Consulente per la protezione dei dati Servizio giuridico Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	G G G G G G	G G G G G G	G G G G G G	G G G G G G	G G G G G G	G G G G G G	G - A

Servizio federale di sicurezza

	AFIS-DNA	INTERPOL	EUROPOL	NSIS	RICERCA SCOM-PARSI	DOC. D'IDENTITÀ	GPA
	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	
Settore Analisi dei rischi Commissariato Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere Commissariato Sicurezza dei visitatori stranieri	G G G	G G G	G G G	G G G	G G G	G G G	- - -

Fornitore di servizi informatici

	AFIS-DNA	INTERPOL	EUROPOL	NSIS	RICERCA SCOM-PARSI	DOC. D'IDENTITÀ	GPA
	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	
Responsabile di progetto e amministratori del sistema	G G G G	G G G G	G G G G	G G G G	G G G G	G G G G	G

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**Servizio delle attività informative della Confederazione**

	AFIS-DNA	INTERPOL	EUROPOL	NSIS	RICERCA SCOM-PARSI	DOC. D'IDENTITÀ	GPA
	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	
Lotta contro il terrorismo	G	G	G	G	G	G	–
Lotta contro l'estremismo	G	G	G	G	G	G	–
SI/Controspionaggio	G	G	G	G	G	G	–
Non proliferazione	G	G	G	G	G	G	–
Centro federale di situazione	G	G	G	G	G	G	–
Ricerca Svizzera	G	G	G	G	G	G	–
OPSEC	G	G	G	G	G	G	–
Sensori trasversali	G	G	G	G	G	G	–
Rilevamento dei dati/smistamento	G	G	G	G	G	G	–
OSINT	G	G	G	G	G	G	–
Servizio degli stranieri	G	G	G	G	G	G	–

	AFIS-DNA	INTERPOL	EUROPOL	NSIS	RICERCA SCOMPARSI	DOC. D'IDENTITÀ	GPA
	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	D-B FA PR CO	
analisi	G	G	G	G	G	G	–
ComCenter	G	G	G	G	G	G	–

Legenda

- | | |
|------------------|---|
| AFIS-DNA | Categoria «AFIS-DNA» |
| INTERPOL | Categoria «Interpol» |
| EUROPOL | Categoria «Europol» |
| NSIS | Categoria «NSIS» |
| RICERCA SCOMPARI | Categoria «Ricerca di persone scomparse» |
| DOC. D'IDENTITÀ | Categoria «Documenti d'identità» |
| D-B | Dati di base |
| FA | Fascicoli |
| PR | Pratiche |
| CO | Contenuto |
| GPA | Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol |

